DECISIONE
Del 29 novembre 1834

DELLA

CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

TRA

IL DUCA LUCCHESI E CONSORTI

ED

I SIG. MALFATTI E CONSORTI



Ferdinando Secondo, per la grazia di Dio, Re del regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec., Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

L'anno mille ottocentotrentaquattro, il giorno ventinove novembre.

Alla Corte suprema di giustizia in Palermo.

Intervenendo il Vice-Presidente Commendatore D. Raffaele di Benedetto, il Procurator Genle. del Re presso la gran Corte dei Conti Commendatore D. Antonino della Rovere supplente, il Consigliere col grado e gli onori di Vice-Presidente Commendatore Bne. D. Bartolomeo d'Ondes, i Consiglieri Cav. D. Paolo Stazzone Marse. di Bonfornello, ed il Cav. D. Filippo Craxi, il Consigliere al seguito D. Santi Migliore, il Giudice della gran Corte civile di Palermo D. Paolo Zanghi supplente, il Giudice di gran Corte civile giubilato D. Giuseppe Salluzzo supplente, il Giudice di gran Corte civile giubilato D. Francesco Maggiore supplente, lo Avvocato Genle. D. Salvatore Batolo ed il Cancelliere D. Ferdinando Lumia.

Il Consigliere col grado e gli onori di Vice-Presidente Bne. D. Bartolomeo d'Ondes in pubblica udienza ha fatto il seguente rapporto.

Una decisione emessa da questa gran Corte civile prima Camera a 11 febbrajo 1833 in una contestazione tra l'Avvocato D. Paolo Malfatti, Fortunata di Lauro vedova Sacchetti e Luigi Sacchetti da una parte, ed il Conte D. Luigi Lucchesi Palli, Cav. D. Giuseppe Lucchesi Palli e conforti dall'altra parte, è quella che si denunzia alla suprema Corte chiedendosene lo annullamento dal Malfatti e consorti, ed ancora dal Conte Lucchesi Palli e cointeressati con quest'ultimo nella suddetta contestazione.

Varj mezzi di annullamento si son prodotti dall'una e l'altra

parte che giusta il loro ordine saranno per trattarsi, rassegnandosi prima alla suprema Corte i fatti seguenti.

Al 1767 il gesuita Sac. D. Ignazio Gaetani fu espulso dalle Sicilie cogli altri individui della Compagnia di Gesù.

Al 1796 entrò in Napoli, ove a 23 novembre pretese testare in notar D. Francesco Croce, istituendo erede D. Francesco Gaetani Duca di Sermoneta da Roma, e nel caso di desidia di costui a litigare contro i parenti di esso Gaetani, sostituendo Giuseppe Passarelli ed Alessandro Sacchetti da Ferrara.

A 7 ottobre 1797 il Pre. Gaetani, che pretendea succedere nei beni rimasti dopo la morte del di lui fratello Ottavio Gaetani, per sentenza del tribunale del Concistoro ebbe aggiudicato un credito contro il Duca D. Ignazio Lucchesi, fratello e rappresentante di D. Cristina Lucchesi, la quale era stata la moglie ed erede di Ottavio Gaetani.

A 31 dicembre 1798 morì il Pre. Gaetani.

A 6 giugno 1820 Alessandro Sacchetti per atto di usciere diede notizia al Duca D. Giovanni Lucchesi di aver introdotto giudizio in tribunal civile di Napoli per far dichiarare decaduto dalla eredità del Pre. Gaetani il D. Errico Gaetani figlio del Duca di Sermoneta.

A 16 settembre 1822 il tribunal civile di Napoli con sentenza resa in contumacia del figlio del Duca di Sermoneta dichiarò di esser questi decaduto dalla eredità del Pre. Gaetani, e di esser luogo alla sostituzione a pro di Giuseppe Passarelli e di Alessandro Sacchetti, e per costui in favore di D. Paolo Malfatti donatario dello stesso in metà, ed in favore di Giuditta Sacchetti e Fortunata di Lauro vedova Sacchetti, l'una figlia e l'altra nuora dello stesso Alessandro Sacchetti.

Indi D. Paolo Malfatti e Fortunata di Lauro nel nome di tutrice de' suoi figli, in virtù della sentenza del 1797 del Concistoro, rilasciarono varj sequestri a pregiudizio del Duca Lucchesi e dei legatarj di Cristina Lucchesi; e ne domandarono la conferma in tribunal civile di Palermo.

Il Duca Lucchesi e consorti eccepirono di dichiararsi incapace di testare il Pre. Gaetani come gesuita espulso nel 1767, e non produttivo di niun effetto il di lui testamento; e chiesero di cancellarsi i sequestri rilasciati ad istanza di Malfatti e di Lauro.

A 3 febbrajo 1829 il tribunal civile accolse con sentenza l' eccezioni e dimande del Duca Lucchesi e consorti.

Questa sentenza venne debitamente notificata a Malfatti e di Lauro che ne produssero appelli principali separati alla gran Corte di Palermo.

L' appello della detta Lauro nel nome fu interposto infra i tre mesi, ma quello del Malfatti al di là dei tre mesi.

A dì 8 febbrajo 1832 la gran Corte dichiarò irrecettibile l' papello principale del Malfatti, salvi i dritti come di ragione.

Malfatti produsse appello aderente all' appello principale interposto dalla Lauro nel nome.

In pendenza del giudizio in gran Corte Luigi Sacchetti figlio di Fortunata di Lauro divenne maggiore; e costei rimase interessata al giudizio nel nome proprio, come rappresentante di Anna Sacchetti sua figlia difonta.

Il Duca Lucchesi interpose in gran Corte l'appello della sentenza del 7 ottobre 1797 del Concistoro citando il Pope. di Trabia successore intestato del Pre. Gaetani, e contro il Malfatti qual uno degl' ingiusti pretensori della rappresentanza dello stesso Pre. Gaetani.

A dì 11 febbrajo 1833 la gran Corte emise decisione con cui dichiarò recettibile l' appello aderente del Malfatti, nel merito lo rigettò assieme con quello di Fortunata di Lauro e di Luigi Sacchetti, ed ordinò l' esecuzione della sentenza del 3 febbrajo 1829 del tribunal civile.

A 27 aprile 1833 Malfatti, di Lauro e Luigi Sacchetti produssero ricorso alla Corte suprema per l' annullamento della decisione del dì 11 febbrajo 1833 della gran Corte.

I mezzi proposti in tale ricorso sono i seguenti:

PRIMO MEZZO

Violazione dell'art. 432 Cod. p. 3, della L. 1 Cod. *de appellat.*, della L. 2 Cod. *de ordin. cognit.* e della L. 2 Cod. *de ordin. judic.*, perchè la gran Corte avrebbe dovuto riunire il numero del ruolo dello appello della sentenza emessa dal tribunal civile a 3 febbrajo 1829 col numero di ruolo dello appello della sentenza del 7 ottobre 1797 del Concistoro.

SECONDO MEZZO

Violazione della L. 9 Cod. *de leg. et constit.* e della L. 2 Dig. *de fide instrumentorum*, perchè la gran Corte non avrebbe dovuto attendere la copia della Cedola di Carlo III Re delle Spagne che non era originale, ed altronde la Cedola non era stata pubblicata nelle Sicilie.

TERZO MEZZO

Violazione della L. 18 § *an familie* Dig. *familiae erciscundae*, della L. 1 Cod. e 63 Dig. *de re judicata*, e dell' art. 538 Cod. part. 3, perchè la eccezione della intestabilità del Pre. Gaetani era del dritto del terzo, e perciò non proponibile dal Duca Lucchesi e consorti, non essendo eglino i successori intestati del Pre. Gaetani, e perchè altronde la sentenza del 16 settembre 1822 del tribunal civile di Napoli formava ostacolo di cosa giudicata ai medesimi, i quali almeno avrebbero dovuto impugnarla coll'opposizion di terzo.

QUARTO MEZZO

Violazione della L. 1 Cod. *de sacros. Eccles.*, della Nov. 22 cap. 2 *de nuptiis*, della L. 43 Dig. *de vulgar. et pupillar. subst.*, delle Instit. tit. 7 lib. 1; falsa intelligenza data ai Decreti R. del 3 novembre 1767, 26 gennajo 1768, 25 luglio 1796, e dell' Or-

dine Viceregio del 12 dicembre 1765; violazione dei Decreti R. del 21 agosto 1772, 21 luglio 1773 e 12 marzo 1797, della L. 14 e 18 Dig. *de relegat. et deport.*, della L. 8 § 4 Dig. *qui testam. fac. poss.*, della L. 8 Cod. *de poenis*, della L. 8 Dig. ad L. *Juliam Majest.*, della L. 24 Dig. *de poenis*, di tutti i principj che segnano la norma per l'interpetrazione e giusta intelligenza delle leggi, e specialmente della L. 18, 19, 26, 27, 28 e 37 Dig. *de leg. et Sctis. et longa consuetudine.*

In questo mezzo suppongono i ricorrenti che la gran Corte per uno dei motivi d'intestabilità del Pre. Gaetani non avrebbe dovuto ritenere di essersi perduti dai gesuiti e dritti civili colla espulsione del 1767.

QUINTO MEZZO

Falsa intelligenza data al Decreto R. del 25 luglio 1785 e violazione dei principj del dritto comune, che segnano la norma d'interpetrare le leggi, e principalmente della L. 59 Dig. *de div. reg. jur.*, delle LL. 18 e 19 Dig. *de leg.*, della L. 6 Cod. *de leg.*, della L. 25 Dig. *de leg. et Sctis.*, della L. 24 Dig. *de leg.*, delle LL. 2 e 9 Cod. *de leg.*, dei Rescritti R. del 20 marzo e 24 luglio 1799 emanati per gli exgesuiti Sfragaro o Grimaldi, falsa intelligenza data ai Rescritti del 24 dicembre 1800 e 2 novembre 1801 emanati per l'exgesuita de Lugo, e violazione delle LL. 19, 23, 24, 26, 27, 28, 37 e 38 Dig. *de leg. et Sctis.*

Suppongono i ricorrenti che la gran Corte non avrebbe dovuto ritenere di essere i gesuiti divenuti intestabili per effetto delle R. disposizioni emesse dal 1785 sino al 1801.

SESTO MEZZO

Violazione della L. 13 § 3 e 4 Dig. *de sentent. pass.*, della L. 7 Dig. *de jure deliberandi* e del Rescritto R. del 12 marzo 1797, perchè anche nell'ipotesi della intestabilità dei gesuiti, la gran Corte

avrebbe dovuto riconoscere che il Pre. Gaetani col ritorno dal suo esilio e col Rescritto del 1797 era stato ripristinato nella integrità de' suoi dritti.

SETTIMO MEZZO

Violazione del Dispaccio del 1785, delle LL. 12 e 67 Dig. *de usufructu* e delle Instit. tit. 7 lib. 1, perchè in ogni contraria ipotesi la gran Corte avrebbe dovuto decidere che il Pre. Gaetani potea testare dei frutti.

A 6 agosto 1833 i Sig. Malfatti e consorti produssero un ricorso ampliativo del primo mezzo del loro ricorso principale del 27 aprile 1833, supponendo che il Concistoro nella sentenza del 7 ottobre 1797 avea giudicata la testabilità del Pre. Gaetani.

Il Duca Lucchesi e consorti opposero la irrecettibilità del ricorso principale del 27 aprile 1833 dei Sig. Malfatti e consorti, perchè il deposito della multa non era intero, essendosi fatto anche per conto della Sig. Giuditta Sacchetti la quale non intervenne nel ricorso.

Con varj contrarj ricorsi il Duca Lucchesi e consorti impugnarono in merito il ricorso principale e l'ampliativo dei Sig. Malfatti e consorti.

A 3 Luglio 1833 il Duca Lucchesi e consorti produssero ricorso contro il Sig. Malfatti per l'annullamento di quella sola parte della stessa decisione del giorno 11 febbrajo 1833, con cui la gran Corte dichiarò recettibile l'appello del Malfatti aderente a quello dei Sig. Lauro e Sacchetti.

Aggiunsero due ricorsi ampliativi in data del 2 e 18 ottobre 1833.

I mezzi proposti dal Duca Lucchesi e consorti nel ricorso principale del 3 luglio 1833 e nei due ampliativi del 2 e 18 ottobre 1833 sono i seguenti.

PRIMO MEZZO

Violazione degli art. 167, 507, 508 e 509 Cod. part. 3, e de-

gli art. 1, 2 e 3 del Decreto del 21 maggio 1819, ed eccesso di potere perchè la gran Corte avendo dichiarato irrecettibile colla decisione del dì 8 febbrajo 1832 l'appello principale tardivo del Sig. Malfatti non potea dichiarare recettibile colla decisione degli 11 febbrajo 1833 il di lui appello aderente.

SECONDO MEZZO

Violazione dell'art. 236 della legge del 7 giugno 1819 e degli art. 233 e 534 Cod. part. 3, perchè la gran Corte non ispiegò i motivi per cui dichiarò recettibile l'appello aderente del Sig. Malfatti.

TERZO MEZZO

Violazione della L. 207 Dig. *de regulis juris*, delle LL. 1 e 4 Cod. *de re judicata* e degli art. 1304 § 3 e 1305 Cod. part. 1, perchè la gran Corte dichiarando recettibile l' appello aderente del Malfatti violò la cosa giudicata, la quale si era già formata colla sentenza del 3 febbrajo 1829 del tribunal civile e colla decisione del dì 8 febbrajo 1832 della stessa gran Corte.

Il Sig. Malfatti oppose la irrecettibilità del ricorso principale del 3 luglio 1833 del Duca Lucchesi e consorti, perchè mancante di deposito di multa e per altri motivi.

A 4 novembre 1834 il Duca Lucchesi e consorti produssero contro il Malfatti un secondo ricorso principale simile al primo del 3 luglio 1833, ma accompagnato dal deposito della multa; e ne produssero un altro ampliativo a 18 novembre 1834.

Il Sig. Malfatti oppose anche per varj motivi la irrecettibilità di questo secondo ricorso principale del 4 novembre 1834 del Duca Lucchesi e consorti.

Udito il rapporto verbale dell' anzidetto Consigliere d' Ondes;

Intesi i rispettivi difensori delle parti che rinunziarono alle aringhe,

Inteso l' Avvocato genle. nelle sue orali conclusioni colle quali

ha chiesto che piaccia alla Corte suprema riunire i numeri di ruolo del ricorso di D. Paolo Malfatti, Fortunata di Lauro e Luigi Sacchetti, e dei ricorsi dei Sig. Lucchesi e consorti, rigettare il fine di non ricevere dedotto dai Sig. Lucchesi e consorti avverso il ricorso di Malfatti, Lauro e Sacchetti, e senz' arrestarsi nel fine di non ricevere elevato da Malfatti avverso il ricorso dedotto a 3 luglio 1833 dei mentovati Sig. Lucchesi e consorti, dichiarare non esservi luogo a deliberare sul medesimo ricorso e sui ricorsi ampliativi del 2 e 18 ottobre dello stesso anno, rigettare il fine di non ricevere proposto da Malfatti a 12 del corrente novembre contro il ricorso prodotto a 4 dello stesso mese da' suddetti Lucchesi e consorti, e rigettare questo ricorso e l' altro aggiuntivo del 18 dello stesso novembre, ed ordinare di liberarsi il deposito dell'ammenda in favore del R. Tesoro e condannare essi ricorrenti alle corrispondenti spese del presente giudizio; nell' interesse di Malfatti, della Lauro e di Sacchetti annullare la decisione da loro impugnata in quella sola parte concernente la dichiarata incapacità di testare dell'exgesuita D. Ignazio Gaetani pel cumulo dei frutti dei beni della successione, come pure quella sola parte colla quale fu dichiarato nullo il di lui testamento e non produttivo di alcun effetto relativamente all' anzidetto cumulo di frutti, ed in fine quella parte colla quale furono cancellati i sequestri rilasciati per causa del cennato cumulo di frutti, e rigettare in tutto il dippiù il ricorso e rinviare la causa per le sole parti annullate a chi di dritto, ed ordinare la restituzione della multa, come pure del deposito eseguito da Malfatti per la cauzione.

La Corte suprema di giustizia deliberando nella Camera del consiglio;

Visti i ricorsi principali ed ampliativi delle parti in lite, ed i loro rispettivi controricorsi (1, 2, 3, 4, 5, 6);

Vista la decisione impugnata (7);

Visti gli atti tutti della causa (8, 9);

Considerando che i tre ricorsi principali, uno dei Sig. Malfatti e consorti e gli altri due del Duca Lucchesi e consorti, tendono tutti

contro parti distinte di unica decisione del giorno 11 febbrajo 1833 della gran Corte di prima Camera di Palermo; ed anzi i due ricorsi del Duca Lucchesi e consorti sono pregiudiziali a quello di Malfatti, giacchè impugnano la parte di decisione che ammise il di costui appello aderente: e quindi occorre riunire i numeri di ruolo dei detti ricorsi e cominciare l'esame dei ricorsi del Duca Lucchesi e consorti:

Sul primo ricorso del Duca Lucchesi e consorti

Vedute le leggi invocate:

Atteso che il Duca Lucchesi e consorti, non avendo ricevuta intima della decisione a tenore dell'art. 582 Cod. part. 3, non soggiacciono a termine di trimestre per ricorrere contro la medesima;

Atteso che due ricorsi principali coi corrispondenti ricorsi ampliativi e additativi si sono prodotti dal Duca Lucchesi e consorti, il primo del 3 luglio 1833 senza deposito di multa e perciò attaccato d'irrecettibilità dal Malfatti, ed il secondo del 4 novembre 1834 simile al primo, ma con deposito di multa ed attaccato pure d'irrecettibilità dal Malfatti per altri motivi:

Considerando che mentre non corre termine di trimestre contro il Duca Lucchesi e consorti, e la Corte suprema non ha emessa decisione sul loro primo ricorso, la sopravvenienza del secondo ricorso avvalorato di deposito rende utile e superflua la disamina sulla irrecettibilità e sul merito del primo:

Sui fini di non ricevere opposti da Malfatti contro il secondo ricorso del Duca Lucchesi e consorti

Viste le leggi invocate:

Considerando che non osta alla recettibilità del secondo ricorso nè la esistenza del primo ricorso nè alcun decorrimento di termine, giacchè per gli esposti riflessi il Duca Lucchesi e consorti, che non ricevettero intima della decisione, producono il secondo ricorso a

tempo abile, finchè la Corte suprema non ha ancora deciso sul primo; nè il termine del trimestre è incominciato per loro:

Considerando che hanno interesse a ricorrere contro l'ammessione dell'appello aderente del Malfatti, dapoichè se un tale appello escludessero, avrebbero non più lui, ma i soli di lui consorti di lite a combattere:

Sui mezzi allegati nel secondo ricorso del Duca Lucchesi e consorti

Viste le leggi invocate:

Atteso che in tribunal civile di Palermo figurarono come consorti di lite il Malfatti, Fortunata di Lauro e Luigi Sacchetti, i quali assieme con Giuditta Sacchetti pretendeano rappresentare per testamento l'exgesuita Pre. Gaetani;

Atteso che dopo la ricevuta notifica della sentenza del 3 febbrajo 1829 del tribunal civile, dichiarativa della intestabilità del Pre. Gaetani, ne appellarono principalmente Fortunata di Lauro e Luigi Sacchetti in termine, ed il Malfatti fuori termine;

Atteso che la gran Corte con decisione del dì 8 febbrajo 1832 dichiarò irrecettibile l'appello principale tardivo del Malfatti, e gli riserbò i dritti come di ragione;

Atteso che fondandosi su tale riserva il Malfatti produsse appello aderente a quello de' suoi consorti di lite, appello aderente che la gran Corte ammisse sul motivo della individuità della materia in contesa;

Considerando che la quistione della capacità di testare del Pre. Gaetani, come ogni altra quistione relativa a stato di persona, costituisce un soggetto individuo di esame; e quindi l'appello di Fortunata di Lauro e Luigi Sacchetti e la decisione da emettersi dalla gran Corte su tale appello doveano nei loro risultati giovare o nuocere al Malfatti, il cui dritto dipendea dello stesso unico filo della testabilità o intestabilità del preteso autore comune di tutti essi loro;

Considerando perciò, che il contemplato principio della indivi-

duità esclude le violazioni supposte dal Duca Lucchesi e consorti.

Sul fine di non ricevere opposto dal Duca Lucchesi e consorti contro il ricorso di Malfatti e consorti

Viste le leggi invocate;

Considerando che il deposito da servire al ricorso contro la decisione degli 11 febbrajo 1833 fu eseguito dal Malfatti per lui e per gli altri tre interessati nella somma integra di ducati 40;

Considerando che nulla rileva l'errore di essersi cotale deposito eseguito anche a nome di Giuditta Sacchetti, la quale di poi non concorse al giudizio.

Sul primo mezzo del ricorso di Malfatti e consorti e sul loro ricorso additativo

Viste le leggi invocate;

Considerando che, nei termini *se vi è luogo* dell' art. 432 Cod. part. 3, era facoltativa ai Giudici del merito la preventiva riunione dei numeri di ruolo delle due cause, l'una dell'appello della sentenza del 3 febbrajo 1829, con cui il tribunal civile dichiarò intestabile il Pre. Gaetani nell'interesse del Duca Lucchesi e consorti contro il Malfatti e consorti, e l'altra dell'appello della sentenza del 7 ottobre 1797, con cui il tribunale del Concistoro avea liquidato il credito di Pre. Gaetani allora vivente contro il Duca Lucchesi;

Considerando a dippiù che la quistione della capacità di testare del Pre. Gaetani era pregiudiziale a quella della quantità del suo credito; e la intestabilità facea cessare nel Malfatti e consorti la rappresentanza di tal credito qualunque si fosse; così che le cennate due cause non doveano riunirsi;

Considerando che non è vero di essersi giudicata dal Concistoro la testabilità del Pre. Gaetani, mentre il Concistoro non si occupò che della successibilità del medesimo, (a datare dal R. Dispaccio del 25 luglio 1785), e di tutti gli elementi di cui componevasi la di lui ragione di credito.

Sul secondo mezzo del ricorso di Malfatti e consorti

Vedute le leggi invocate;

Considerando che la Corte decidente non contravvenne alla L. 2 Dig. *de fid. instrum.*, giacchè si convinse in fatto dell' autenticità della copia della R. Cedola emanata nel 5 dicembre 1783 di Carlo III Re delle Spagne;

Che altronde non è lecito dubitare dell'autenticità di questo documento estratto dalla R. Segreteria di Stato di Sicilia, dove esiste colla firma del Sig. D. Francesco Migliorini, che in qualità di Direttore della R. Segreteria dell'Ecclesiastico di Napoli lo trasmise officialmente colla rappresentanza di agosto 1801:

Considerando che la Corte decidente neppure trasgredì le LL. 2 e 9 Cod. *de legibus*; ma ben potea e dovea attendere la Cedola del 1783, comunque non costi della pubblicazione della medesima nelle due Sicilie; dapoichè il nostro Sovrano nel citato Dispaccio del 1785 dichiarò » è il Re venuto a stabilire per questi suoi re- » gni quello stesso che trovasi stabilito nei dominj delle Spagne da » S. M. Cattolica suo augustissimo padre con R. Cedola del 5 di- » cembre 1783 »: siccome nemmeno lo stesso Dispaccio del 1785 fu pubblicato; e frattanto il Re coll'altro R. Dispaccio del 2 novembre 1801, approvato con caratteri della sua sacra mano, ordinò che il Dispaccio del 1785 restasse nel suo pieno vigore.

Sul terzo mezzo

Vedute le leggi invocate;

Atteso che dagli atti ritenuti nelle narrative della decisione impugnata risulta che il congiunto più prossimo e successore intestato del Pre. Gaetani era il Pnpe. di Trabia;

Atteso che la eccezione dell'intestabilità del Pre. Gaetani, proposta dal Duca Lucchesi e consorti contro il Malfatti e consorti, sebbene fosse del dritto del terzo, tuttavia mirava ad escludere dal Malfatti e consorti la legale rappresentanza testata del Pre. Gaetani, cioè il titolo con cui stare in giudizio:

Considerando che se la gran Corte ammise il Duca Lucchesi e consorti a far valere l'eccezione del dritto del terzo, in ciò non offese la L. 8 § 1 Dig. *familiae erciscundae*, il cui testo non percote il caso in esame; ma piuttosto seguì la L. ult. Cod. *de rei vindicatione*, e la concorde regola di giurisprudenza, che vale l' eccezione del dritto del terzo quando è esclusiva del dritto dell'attore:

Atteso che la sentenza del 16 settembre 1822 del tribunal civile di Napoli fu emessa tra il Malfatti e consorti rappresentanti di Alessandro Sacchetti sostituito nel testamento del Pre. Gaetani da una parte, ed i rappresentanti del Duca di Sermoneta istituito dall'altra parte; ed ordinò di esser luogo alla sostituzione:

Veduto l'art. 1305 Cod. part. 1:

Considerando che tale sentenza non dispiega ostacolo di cosa giudicata contro il Duca Lucchesi e consorti per rimuovere l' eccezione d' intestabilità da essi proposta nel giudizio agitato col Malfatti e consorti in Palermo; giacchè al 1822 non furono essi chiamati ad intervenire nel giudizio di Napoli; e giacchè ivi neppure l' eccezione d' intestabilità formò soggetto di disputa, mentre nè i rappresentanti del sostituito, nè quelli dell'istituito impugnarono, nè poteano impugnare il testamento del Pre. Gaetani, che costituiva allora il titolo comune di tutti essi loro:

Veduto l' art. 538 Cod. part. 3:

Considerando che questo articolo non fu violato, poichè attribuisce facoltà, e non impone dovere di fare opposizione di terzo ad un giudicato pregiudizievole; e nella specie bastava al Duca Lucchesi e consorti eccepire che straniera ed innocua era ai medesimi la sentenza del 1822 fra altre parti emanata.

Sul quarto mezzo

Viste le leggi invocate;

Atteso che una delle fonti, da cui la gran Corte attinse l'intestabilità dell'exgesuita Pre. Gaetani, fu il Bando dalle Sicilie, al quale egli soggiacque assieme cogli altri gesuiti nella catastrofe del 1767:

Atteso che quel Bando venne fulminato dal Sovrano nella sua suprema potestà e per ragioni di Stato col R. Decreto del 3 novembre 1767;

Atteso che la gran Corte rilevò fedelmente dai R. Decreti e Bandi del 3 novembre, 2 e 12 dicembre 1767, 26 gennajo e 22 febbrajo 1768, le caratteristiche di rigore che l'abolizione della Compagnia e la espulsione gesuitica accompagnarono, e fra le altre la confisca di tutti i beni della Compagnia ed eziandio de' suoi individui, il premio del quarto ai denunzianti, la tenuità dell' assegno vitalizio fuori dei R. dominj, l' irremissibile necessità dello sfratto per i gesuiti costituiti negli ordini sacri, la perpetuità della proscrizione, la minaccia del trattamento da rei di lesa Maestà per i reduci, il divieto della menoma corrispondenza con ogni gesuita, ed altre sanzioni in massima parte penali: e ben riputò siffatte caratteristiche nel complesso delle medesime non compatibili colla conservazione dei dritti civili negl'individui così spatriati;

Atteso che la gran Corte ben anche osservò come gli atti legislativi e viceregj della Giunta gesuitica dinotavano lo stato di degradazione degli espulsi, dal 1767 sino all' epoca del Dispaccio di grazia del 1785;

Atteso che non è possibile di concepire che i gesuiti avessero goduta pienezza di dritti avanti il Dispaccio del 1785, se fu con esso che il nostro Monarca imitando la clemenza del suo augustissimo padre accordò loro la grazia della sola successione per metà di usufrutto in aumento del loro precedente scarso sussidio alimentario;

Atteso che la Giunta degli abusi, a consulta della quale fu emesso il Dispaccio del 1785, nella rimostranza del 22 marzo 1786 accenna che per molte risoluzioni S. M. avea dichiarati sempre i gesuiti incapaci di successione veruna prima di questo Dispaccio di grazia del 1785;

Considerando che posti cotali divisamenti, ponderati dalla Corte del merito, riescono senza applicazione o senza violazione le leggi, con cui il Malfatti e consorti pretendono criticare la decisione denunziata o piuttosto alcuni motivi della stessa:

Considerando che le leggi attributive della testamentifazione, in generale supponendo integrità di dritti civili, non regolano il caso peculiare dei gesuiti i quali proscritti dalle Sicilie coi Decreti e Bandi del 1767 e 1768 vi perdettero l'esercizio dei dritti civili:

Considerando che i Decreti e Bandi del 1767 e 1768 vennero con buona intelligenza spiegati nel senso di contenere la privazione dei dritti civili, si per valutazione che la gran Corte fece delle gravissime circostanze espresse in tali Decreti e Bandi, si per il confronto dei medesimi col posteriore Dispaccio del 1785, che concesse ai gesuiti la sola grazia parziale di succedere in metà di usufrutto;

Considerando esser lettera del Bando Viceregio del 12 dicembre 1767, seguace delle R. Istruzioni, di occuparsi gli oggetti ed i crediti dei gesuiti in particolare, e di darsi il premio del quarto ai denunzianti;

Considerando che non si contravvenne al Dispaccio del 28 luglio 1769 ritenuto dalla Corte decidente nel senso letterale dichiarativo della caducità delle sostituzioni e chiamate non ancora verificate a favore dei gesuiti già resi incapaci colla espulsione;

Considerando che la gran Corte non potè trasgredire i Dispacci del 21 agosto 1772 e 21 luglio 1773, ed il Rescritto del 12 marzo 1797, e ciò per i seguenti riflessi;

Considerando in rapporto al Dispaccio del 21 agosto 1772 che desso parla in generale dei dritti dei religiosi secolarizzati, e non già nominativamente dei gesuiti, la cui secolarizzazione altronde avvenne dopo la bolla del 1773 del Pontefice Clemente XIV, il che la gran Corte ritenne;

Considerando in rapporto al Dispaccio del 21 luglio 1773, che questo non esiste; e se i ricorrenti alludono a quello del 10 novembre 1773, è marcabile che la bolla del 1773, lungi di essere esecutoriata in regno, fu protestata con tale Dispaccio dal nostro Sovrano, il quale dichiarò di non sentir pregiudicare colla stampa della bolla del 1773 il suo Decreto della espulsione gesuitica del 3 novembre 1767 ed i suoi ordini consecutivi;

Considerando in rapporto al Rescritto del 12 marzo 1797, che la gran Corte lo intese scrupolosamente alla lettera, avendo ritenuto che per mezzo di tale Rescritto si ordinò al Concistoro di tener presente nella causa della successibilità del Pre. Gaetani contro il Duca Lucchesi il Dispaccio del 1785, con cui il Re avea stabilito dal 1785 in poi l'abilitazione dei gesuiti a succedere; ed infatti lo stesso Concistoro così pure avea inteso ed eseguito il Rescritto del 1797 aggiudicando i frutti al Pre. Gaetani a datare dal 1785 epoca del Dispaccio, e non già a datare dal 1774 epoca nella quale per la morte di Ottavio Gaetani si era aperta la successione pretesa dal di lui fratello Pre. Gaetani;

Considerando che le leggi sulla deportazione, sulla relegazione e sulle pene secondo le usanze romane non si applicano al caso in disamina, in cui non si tratta di esilio o di castigo inflitti per sentenza, ma bensì di una deportazione politica comandata per alta misura governativa dal sommo imperante; deportazione politica di cui lo stesso Sovrano volle addolcire la severità in parte, accordando ai gesuiti col Dispaccio del 1785 la sola grazia della successione per metà di usufrutto;

Considerando che in astratto ed invano si dicono offesi i principj, i quali sotto il titolo *de legibus* del Digesto suggeriscono i modi d'interpetrazione delle leggi, mentre altronde, nel concreto la gran Corte logicamente interpretò i Decreti e Bandi e Dispacci, che sono i documenti particolari di questa causa e li mise tutti in acccordo;

Considerando che la gran Corte indipendentemente dalla perdita dei dritti civili avvenuta nei gesuiti per effetto dei Decreti e Bandi del 1767 e 1768 motivò ancora l'intestabilità del Pre. Gaetani sulla Cedola del 1783, sulle disposizioni del Dispaccio del 1785 e sul Dispaccio del 2 novembre 1801 dichiarativo e confermativo di quello del 1785, del che è da tener conto nell'esame dei mezzi ulteriori.

Sul quinto mezzo

Viste le leggi invocate;

Atteso che la Corte del merito interpetrò rettamente il Dispaccio del 25 luglio 1785 in quanto ritenne che con esso si adottò la Cedola del 5 dicembre 1783 e la intestabilità dei gesuiti espressa nella Cedola si comprese nel Dispaccio;

Atteso che il Re delle Spagne nella Cedola accordò ai gesuiti la grazia della successione in metà di usufrutto, ma dovendo tenersi l' amministrazione dai parenti più prossimi, e ricadendo la successione in costoro alla morte dei gesuiti « ai quali (disse nella Cedola) non resta facoltà di testare »; ed il nostro Re disse nel Dispaccio « è il Re venuto a stabilire per questi suoi regni quello stesso che trovasi stabilito nelli dominj di Spagna da S. M. Cattolica suo augustissimo padre con R. Cedola del 5 dicembre 1783 »; e parimenti dichiarò che il gesuita Palmisani ed ogni altro in caso simile diventasse capace di successione in metà di usufrutto, rimanendo l' amministrazione presso i parenti più prossimi e succedendo essi dopo la morte del gesuita;

Atteso che l'adozione intera della Cedola è letterale nel Dispaccio; ed inoltre le disposizioni della Cedola cennate in compendio nel Dispaccio sono identicamente quelle a cui nella Cedola è rattaccata l'intestabilità, in maniera che non può nel Dispaccio non essere adottata l'intestabilità, che è il motivo delle disposizioni della Cedola adottate nello stesso Dispaccio;

Atteso che a dippiù la gran Corte ritenendo l'adozione della Cedola e la trasfusione dell'intestabilità nel Dispaccio, seguì l' intelligenza che diedero al medesimo la Giunta degli abusi, il Direttore Migliorini e la Giunta dei Presidenti e del Consultore nelle rimostranze del 22 marzo 1786, del 10 luglio, di agosto e del 29 ottobre 1801;

Atteso che a parte dell'influenza della Cedola la gran Corte osservò che se il Dispaccio concesse ai gesuiti di succedere, con limitarli al vitalizio di una metà di usufrutto, e con attribuire l' altra

metà, l'amministrazione del tutto e la successione necessaria ai parenti, null'altro in sostanza venne a concedere ai gesuiti, tranne la metà sola dell'usufrutto come aumento di sussidio alimentario e non già la grazia di testare;

Atteso che la gran Corte osservò pure che il medesimo Dispaccio del 1785 non diede, anzi negò letteralmente ai gesuiti l'amministrazione, e secondo la L. 18 Dig. *qui testamenta facere possunt* e le leggi e la giurisprudenza concordanti, chi non può amministrare non può testare, essendo la testamentifazione una parte dell'amministrazione: nè l'amministrazione fu tolta ai gesuiti per la loro assenza, giacchè eziandio i pochi ritornati con R. permesso rimasero soggetti ai divieti del Dispaccio del 1785, siccome il Re manifestò col Dispaccio dichiarativo del 2 novembre 1801, ed il Pre. Gaetani tornato egli stesso, sebbene senza previo permesso sovrano, non venne eccettuato dalle regole del Dispaccio del 1785, l'esecuzione del quale anche per lui fu inculcata dal Re al Concistoro col Rescritto del 12 marzo 1797;

Atteso che del pari letteralmente sta scritto nel Dispaccio del 1785 che i parenti amministratori alienassero i mobili con impiegarne il prezzo, ma non alienassero gl'immobili durante la vita dei gesuiti, succedendovi dopo la loro morte: successione necessaria ch' esclude nei medesimi la potestà di testare;

Atteso che il Dispaccio del 1785 costitutivo dell'intestabilità dei gesuiti fu quello sotto il cui regime tentò di testare in Napoli al 1796 e morì al 1798 il Pre. Gaetani;

Atteso che i gesuiti dopo l' epoche del 1767 e del 1785 non godettero giammai libera la testamentificazione, e dopo la morte del Pre. Gaetani i pochi rientrati con R. permesso ebbero nondimeno a ricorrere al Re per ottenere anche il permesso di disporre e testare, come si scorge dai Rescritti del 20 marzo e 24 luglio 1799, e 24 dicembre 1800 relativi ai gesuiti Sfragaro, Grimaldi e de Lugo;

Atteso che sorto dubbio se i Rescritti del 20 marzo 1799 e 24 dicembre 1800 relativi a Sfragaro e de Lugo fossero estensibili ad

altri gesuiti, il cui ritorno si volesse permettere dal Re, il Re dichiarò col Dispaccio del 31 agosto 1801 e coll' altro imponentissimo del 2 novembre 1801 che tali Rescritti erano grazie particolari e casi di eccezione alla regola dell' intestabilità fissata nel Dispaccio del 1785;

Atteso che la Giunta dei Presidenti e del Consultore ed il Direttore Migliorini nelle rimostranze del 10 luglio, di agosto e del 29 ottobre 1801 erano concordi a riconoscere che il Dispaccio del 1785 stabiliva l' intestabilità di tutti i gesuiti, e comprendeva eziandio i reduci: ma la Giunta era discorde dal Direttore Migliorini in quanto, immaginando che lo scopo della intestabilità fosse sol quello di evitare l' estraregnazione dei capitali, suggeriva al Re di creare una legge nuova, la quale escludesse dal divieto generale del Dispaccio dal 1785 i gesuiti di cui si sarebbe permesso il ritorno, e li abilitasse a testare in vantaggio di nazionali;

Atteso che il Re col Dispaccio finale del 2 novembre 1801, contrassegnato di suoi proprj caratteri, dichiarò eccezionali le grazie concesse a Sfragaro e de Lugo, disapprovò altamente il suggerimento della Giunta ed ordinò che il Dispaccio del 1785 restasse nel suo pieno vigore anche per i gesuiti ritornati con permesso sovrano;

Considerando che a fronte di tanta evidenza di disposizioni e circostanze positive, motivate dalla gran Corte e veraci nel fatto, non è luogo alla violazione delle leggi che i ricorrenti denunziano;

Considerando che non si violarono i testi riferibili in astratto al modo d' interpetrazione delle leggi, nè s' interpetrò falsamente il Dispaccio del 1785, giacchè la gran Corte in concreto lo intese nel senso proibitivo dell' amministrazione e della testamentificazione dei gesuiti a norma della Cedola del 1783, da cui lo stesso fu tratto, a norma dello spirito e della lettera delle speciali disposizioni contenute nello stesso, a norma degli avvisi dei Ministri e dei Magistrati gravissimi che in tempi allora vicini vi portarono esame, a norma della spiega che ne diede S. M. medesima col Dispaccio del 2 novembre 1801 autenticamente;

Considerando che la inapplicabilità delle LL. 2 e 9 Cod. *de le-*

gibus, pretese violate in ordine alla mancanza di pubblicazione della Cedola, fu divisata di sopra nell' esame del secondo mezzo;

Considerando che la gran Corte non contravvenne al Rescritto del 20 marzo 1799 relativo a Sfragaro, mentre tale Rescritto, oltre che posteriore alla morte del Pre. Gaetani, fu dichiarato caso di eccezione col Dispaccio del 31 agosto 1801, e reiteratamente coll'altro del 2 novembre 1801;

Considerando che ne tampoco si violò il Rescritto del 24 luglio 1799, anche posteriore alla morte del Pre. Gaetani e relativo a Grimaldi; dapoichè non ostante l' erronea espressione (di non esservi legge di divieto) corsa nella supplica del gesuita Grimaldi e quindi rapportata nella narrativa del Rescritto, pure il Rescritto nella dispositiva non si uniformò che al parere della Giunta, cioè di accordarsi al gesuita il permesso da lui implorato di poter disporre in favore di persone e di opere capaci di acquisti: ed in effetto nel testamento e nella schedola de' 10 e 13 gennajo 1800 si dichiarò che il Grimaldi avea implorato ed ottenuto dal Re il permesso di poter testare;

Considerando che nemmeno si commise falsa intelligenza del Rescritto del 24 dicembre 1800 relativo a de Lugo; giacchè fu cotesto, come i due precedenti, un Rescritto di grazia in cui, per una donazione subordinata dal gesuita de Lugo all' approvazione sovrana, si scrisse « la M. S. trattandosi di una donazione fatta da un » exgesuita a favore di un suo nipote siciliano si è degnata conce» dere la domandata approvazione »;

Considerando che vanamente si ripete la violazione dei testi allusivi al modo d' interpetrazione delle leggi, ed a torto si asserisce di essersi data falsa intelligenza al Dispaccio del 2 novembre 1801, quando al contrario direttamente sifatto Dispaccio non poteva intendersi se non come il monumento il più saldo dell' intestabilità, avendo il Re colle sanzioni del medesimo caratterizzati per casi di eccezione, quali si erano, i permessi di disporre concessi a Sfragaro e de Lugo, avendo lasciata in vigore la regola della intestabilità

colla conferma del Dispaccio del 1785, ed avendo respinta la idea della deroga suggerita dalla Giunta in riguardo ai gesuiti ritornati; e basta leggere il tenore del Dispaccio del 2 novembre 1801 per sentir la forza di queste verità;

» Essendo stata già approvata da S. M. nel 24 dicembre 1800, » la donazione fatta dall'exgesuita de Lugo al Canonico Scotto, e » concorrendo nella medesima alcune particolari circostanze prese » nuovamente in considerazione, la M. S. conferma la data appro- » vazione.

» Vuole per altro che tanto la presente concessione a favore del » de Lugo che la precedente a favore di Sfragaro non possano ser- » vire di esempio e molto meno di regola generale per gli altri ex- » gesuiti ancorchè abbiano avuta la permissione di tornare nel re- » gno . . . . . .

» Rigetta poi totalmente l'oggetto e lo spirito che la Giunta ha » voluto dare al Dispaccio del 25 luglio 1785.

» Vuole pertanto il Re che restino ferme nel loro vigore tutte le » rinunzie fatte dagli exgesuiti avanti la loro professione. E resti » pure nel suo pieno vigore nel regno di Sicilia, come nel regno » di Napoli, il disposto nel precitato R. Dispaccio del 1785 anco » per tutti gli exgesuiti che abbiano avuta permissione di tornare » nel regno; e qualunque tribunale sia tenuto a curare l'esatta ese- » cuzione di questa sovrana determinazione ».

Considerando che la Cedola del 1783, il Dispaccio del 1785, l'altro del 31 agosto e l' ultimo del 2 novembre 1801 consuonano tutti per l'intestabilità.

Sul sesto mezzo

Viste le leggi invocate;

Cosiderando che la gran Corte non offese la L. 13 § 3 e 4 Cod. *de sentent. pass.*, giacchè il Pre. Gaetani rientrato in Napoli al 1796 senza preventivo permesso speciale del Re non fu restituito nella integrità del suo stato; e per la spiega autentica data nel Dispaccio

del 2 novembre 1801 i gesuiti reduci anche con Real permesso non erano eccettuati dalle regole del Dispaccio del 1785, e lo stesso Pre. Gaetani non fu eccettuato col Rescritto del 12 marzo 1797, col quale eziandio per lui ritornato il Re inculcò l'esecuzione del Dispaccio del 1785 al Concistoro, siccome di sopra si rimarcò in proposito del quinto mezzo;

Considerando che non si trasgredì la L. 7 Dig. *de jure deliberandi*, sì perchè la medesima non istabilisce un principio assoluto, il quale altronde non sarebbe vero, che chiunque può stare in giudizio, può perciò alienare; sì perchè nella specie il Rescritto dal 1797, se pure implicitamente abilitò il Pre. Gaetani a ricuperare il suo patrimonio e dedurre i suoi titoli in giudizio, non però gli concesse la grazia di testare del ricuperato: ed anzi all'opposto il Rescritto del 1797 fu remissivo alle norme del Dispaccio del 1785: e sotto il regime di tale Dispaccio l'esempio del gesuita de Lugo addimostra che desso era stato in giudizio, e tuttavia per poter disporre ebbe ad ottenerne la grazia dal Sovrano col Rescritto del 24 dicembre 1800, dapprima rivocato in dubbio e poi confermato col Dispaccio del 2 novembre 1801:

Considerando che neppure si contravvenne al Rescritto del 1797, dapoichè lungi da tutto quanto i ricorrenti van figurando che si trovi nel Rescritto e non vi è, il Sovrano non ordinò al Concistoro se non di procedere alla decisione della causa della successibilità del Pre. Gaetani contro il Duca Lucchesi, con aver per norma principale il Dispaccio del 1785 e tener conto che il Duca Lucchesi era un estraneo e non già il parente, di cui parlava il Dispaccio del 1785, chiamato alla successione necessaria dopo la morte del Pre. Gaetani: il che prova sempre più che il Rescritto del 1797 non fu che subordinato al Dispaccio del 1785; e così il Concistoro intese il Rescritto del 1797, e così pure l'attuale gran Corte, siccome di sopra si avvertì sul quarto mezzo.

Sul settimo mezzo

Viste le leggi invocate;

Atteso che in quest'ultimo mezzo i ricorrenti asseriscono che i gesuiti poteano testare della metà dell' usufrutto, nella quale metà consisteva il loro patrimonio, e per tal riguardo i ricorrenti suppongono che la gran Corte violò le leggi relative al godimento dell'usufrutto e di nuovo il Dispaccio del 1785;

Considerando che è una petizione di principio il supporre violate le leggi relative al godimento dell'usufrutto: mentre chiunque ha l'usufrutto, fa frutti suoi e può consumarli o in tutto o in parte, ma non perciò può disporne se di altronde è incapace di disporre, come il minore, l'interdetto e simili, e come nella specie il gesuita;

Considerando che è pure una petizione di principio il supporre violato il Decreto del 1785 in riguardo alla metà dell'usufrutto, dapoichè ciò importerebbe lo stesso di ritenere per certo che i gesuiti fossero stati testabili, il che rimane smentito di sopra;

Considerando che sia per i Decreti e Bandi del 1767 e 1768, sia per l'adozione della Cedola del 1783, sia per il Decreto di amministrare e per le altre disposizioni contenute del Dispaccio del 1785, sia per la spiega autentica data nel Dispaccio del 1801 e per tutti i riflessi sparsi sul quarto e quinto mezzo, i gesuiti erano incapaci di stato e di persona; e come tali non potendo di niente testare, neppure poteano dei frutti testare: frutti che non consumati si doveano necessariamente devolvere ai successori intestati;

Veduto l'art. 222 Cod. part. 3;

Atteso che in risultamento delle superiori considerazioni la soccombenza reciproca delle parti nei rispettivi ricorsi autorizza la compensa delle spese;

Per queste considerazioni riunisce i numeri del ruolo generale 990, 1002 e 1174, e senz'arrestarsi ai fini di non ricevere opposti dal Sig. Malfatti che rigetta, dichiara non trovar luogo a deliberare sul ricorso principale del 3 luglio 1833 e sugli ampliativi del 2

e 18 ottobre 1833 prodotti dal Duca Lucchesi e consorti, e rigetta tutti gli altri ricorsi principale ed additativo del 4 e 18 novembre 1834 prodotti dai medesimi Duca Lucchesi e consorti, ed ordina di liberarsi il deposito dell'ammenda in favore del R. Tesoro.

Senz'arrestarsi parimenti al fine di non ricevere opposto dal Duca Lucchesi e consorti che rigetta, rigetta pure i ricorsi principale ed additativo del 27 aprile e del 6 agosto 1833 prodotti dai Sig. Malfatti, Lauro e Sacchetti, ed ordina di liberarsi il deposito dell'ammenda in favore del R. Tesoro.

Le spese del presente giudizio fra le parti compensate.

Fatto, giudicato e pubblicato all'udienza in presenza dell'Avvocato Genle. e dei difensori delle parti contendenti nel suddetto giorno ed anno = cause messe a ruolo generale ai numeri 990, 1002 1174— Raffaele di Benedetto—Antonino della Rovere—Bartolomeo d'Oddes — Filippo Craxi — Santi Migliore — Paolo Zanghì — Giuseppe Sallnzzo — Francesco Maggiore — Ferdinando Lumia Cancelliere — Visto da Noi Avvocato Genle. Salvatore Bartolo — Mancante la minuta della suddetta decisione della firma del consigliere Cav. Stazzone perchè difonto; e per darsi il corso di regola alla stessa si è emessa dal Sig. Presidente ordinanza in data del 28 gennajo 1835 registrata lo stesso giorno al num. 3303 dal ricev. Platania — Ferdinando Lumia Cancelliere — registrata li 28 gennajo 1835 al n. 3304 reg. 3 vol. 365 f. 51 r. cas. 2 ricev. ducati 4 — Platania ricevitore.

Atti sottoposti al registro enunciati nella suddetta decisione.

(1) Registrata la notifica a 27 aprile 1833 al n. 20790 dal ricev. Platania.

(2) Registrata la notifica li 13 luglio 1833 al n. 30162 dal ricev. Platania.

(3) Registrata la notifica li 3 luglio 1833 al n. 30423 dal rivev. Platania.

(4) Registrata la notifica il 1 agosto 1833 al n. 36251 dal ricev. Platania.

(5) Registrata la notifica li 6 agosto 1833 al n. 37422 dal ricev. Platania.

(6) Registrata la notifica li 3 ottobre 1833 al n. 46642 dal ricev. Platania.

(7) Registrata la spedizione li 25 maggio 1833 al n. 11985 da Plaiania.

(8) Registrata li 22 aprile 1833 al num. 20101 dal ricev. Platania.

(9) Registrata la spedizione li 23 maggio 1833 al n. 11899 da Platania.

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti di porre ad esecuzione la sopradetta decisione, ai nostri Procuratori Genli. e ai nostri Procuratori Regj di darvi mano, a tutti i comandanti ed ufficiali della pubblica forza di prestarvi braccio forte allorchè ne saranno legalmente ricercati.

Per il Proc. genle del Re che si è astenuto; visto da noi Avvocato Gen. — S. Batolo

Per spedizione li 3 Gennajo 1835 — Giuseppe Artale Pr.
Ferdinando Lumia Canc.

N. 3847 reg. in Palermo li 3 febbrajo 1835 reg. 3 v. 365 f. 90 v. cas. 3 gr. 20 Platania.

E per diciotto ruoli Duc. 10 80—Platania—Repertoriata—Lo Piccolo.